

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO TRAVERSI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Con ricorso interposto in data 10.10.2025 parte ricorrente contesta la segnalazione del proprio nominativo presso i sistemi di informazione creditizia chiedendone la cancellazione.

In particolare, deduce: sotto il profilo sostanziale, l'insussistenza dei ritardi di pagamento, lamentando che l'intermediario non avrebbe fornito adeguata prova del rapporto e dell'asserita morosità; sotto il profilo formale, la mancanza di un valido preavviso di segnalazione.

L'intermediario si costituisce esponendo che:

in data 10 settembre 2021 il ricorrente sottoscriveva un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, da rimborsarsi in n. 35 rate mensili;

in quell'occasione, il ricorrente sottoscriveva il modulo relativo alla "Informativa Privacy" prestando il consenso al trattamento dei suoi dati e dichiarando, tra l'altro, "...di aver ricevuto informativa ai sensi dell'articolo 6 del Codice di Condotta per i sistemi di informazioni creditizie" e dichiarava espressamente "di aver ricevuto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il documento "Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori, in cui era previsto che il mancato incompleto

o ritardato pagamento avrebbe potuto essere segnalato ai sistemi di informazione creditizia elencati nell'Informativa Privacy;

a partire dalla rata con scadenza aprile 2022 si verificavano ripetuti ritardi nei pagamenti;

per un periodo prolungato l'intermediario provvedeva a sollecitare il cliente, inviando comunicazioni mensili contenenti l'avvertimento che, in caso di mancata regolarizzazione, i dati relativi ai ritardi sarebbero stati registrati nei sistemi di informazione creditizia;

tali comunicazioni venivano trasmesse tramite servizio di postalizzazione dotato di tracciatura e certificazione dell'avvenuto recapito;

cessate le agevolazioni sino ad allora concesse, a fronte della persistente irregolarità, l'intermediario procedeva alla segnalazione, resa visibile nelle banche dati a partire da marzo 2024.

Il ricorrente produce visure CRIF ed Experian dalle quali risultano segnalazioni riferite al rapporto in oggetto. Non emergono segnalazioni presso CTC.

L'intermediario deposita, inoltre, il rendiconto del rapporto, dal quale risultano plurimi ritardi nel pagamento delle rate nel corso dell'intero svolgimento del contratto.

DIRITTO

1. Sulla legittimità formale della segnalazione e sulla prova del preavviso.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Codice di Condotta per i sistemi di informazione creditizia, i dati relativi al ritardo nel pagamento possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorso un termine minimo dalla spedizione del preavviso all'interessato.

L'orientamento consolidato dell'Arbitro afferma che il preavviso non è soggetto a forme tipizzate, purché l'intermediario fornisca idonea prova dell'avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione.

Nel caso di specie, l'intermediario ha prodotto documentazione attestante l'invio delle comunicazioni mediante servizio di postalizzazione tracciato; l'esistenza di un codice identificativo univoco associato a ciascuna comunicazione; la corrispondenza tra il numero di contratto riportato nella lettera e quello indicato nella documentazione del vettore; la compatibilità tra la data di emissione della comunicazione e quella risultante quale data di recapito.

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, la prova del recapito può ritenersi raggiunta anche in mancanza del codice a barre, ove sussistano elementi convergenti quali:

la coincidenza o compatibilità delle date di emissione e consegna; la corrispondenza del numero di contratto o altro identificativo univoco del rapporto; la coerenza tra l'indirizzo del destinatario e quello risultante dal contratto.

Nel caso di specie, emerge la corrispondenza rispetto a tutti e tre gli indici condivisi dai Collegi territoriali, segnatamente: la data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore (27.02.2024) appare compatibile con quella riportata sul preavviso (23.02.2024); il numero di contratto di finanziamento risulta indicato tanto nella evidenza del vettore quanto nella missiva di preavviso (72***341); la data di recapito (04.03.2024) appare compatibile con quella indicata sulla missiva di preavviso (23.02.2024); l'indirizzo di recapito corrisponde a quello dichiarato in sede di stipula.

Non emergono, pertanto, vizi formali idonei ad inficiare la segnalazione.

2. Sul decorso del termine e sulla conoscenza dello stato di morosità.

La segnalazione oggetto di ricorso non si riferisce a un episodio isolato, bensì a una situazione di irregolarità protrattasi nel tempo.

Dalla documentazione in atti risulta infatti che i ritardi nei pagamenti si sono verificati a partire da aprile 2022; per ciascun episodio l'intermediario ha inviato comunicazioni di sollecito contenenti l'avvertimento circa la possibile registrazione nei sistemi di informazione creditizia e tale prassi si è protratta per un arco temporale significativo, fino al febbraio 2024.

In tale contesto, la funzione del preavviso di consentire al cliente di acquisire consapevolezza della propria posizione e di evitare le conseguenze pregiudizievoli mediante tempestiva regolarizzazione deve ritenersi pienamente assolta.

Anche a voler prescindere dalla puntuale dimostrazione del momento esatto in cui l'ultimo ritardo è stato reso visibile nelle banche dati, la reiterazione delle comunicazioni e la durata della condotta inadempiente attestano che il ricorrente era a conoscenza del proprio stato di morosità e delle possibili conseguenze della mancata regolarizzazione.

3. Sulla legittimità sostanziale della segnalazione

Quanto al merito della segnalazione, l'intermediario ha prodotto il rendiconto del rapporto, dal quale emergono plurimi ritardi nel pagamento delle rate.

Il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuto puntuale pagamento delle rate contestate né elementi idonei a smentire la ricostruzione contabile offerta dall'intermediario.

Deve pertanto ritenersi che l'intermediario abbia assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti della segnalazione, la quale risulta fondata su una situazione di morosità effettiva, reiterata e documentata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE